



ISTITUTO DI ISTRUZIONE “ALCIDE DEGASPERI”
BORGO VALSUGANA (TN)



LICEI: Scientifico - Scientifico Scienze Applicate - Scienze Umane - Istituti Tecnici: Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali - Costruzioni, Ambiente e Territorio - CORSI SERALI: Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari

Via XXIV Maggio, 7 - 38051 Borgo Valsugana (TN) - Tel 0461 753647 - C.F. 81002070225

Web: www.istalcidedegasperi.edu.it - email: segr.istalcidedegasperi@scuole.provincia.tn.it - PEC: degasper@pec.provincia.tn.it

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Prot. iiad_tn-18/09/2026-89/EM

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a sinistra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 89

OGGETTO: Nomina degli incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di procedere all'accertamento, alla contestazione ed alla verbalizzazione delle violazioni amministrative.

IL DIRIGENTE DELL'ISTITUZIONE

Vista la Legge 11 novembre 1975, n. 584 avente ad oggetto *“Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”*;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, avente ad oggetto *“Modifiche al sistema penale”*;

Vista la Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001, n.4;

Vista la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 avente ad oggetto *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* ed in particolare l'art. 51 contenente disposizioni in materia di tutela della salute dei non fumatori;

Visto l'Accordo del 16 dicembre 2004 recante *“Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Interno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7, della L. 16 gennaio 2003, n. 3”*;

Vista la Legge Provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie”*, in particolare l'art. 18 contenente disposizioni in materia di tutela della salute dei non fumatori nei luoghi chiusi aperti al pubblico;

Vista la deliberazione giuntale n. 2713 del 31 ottobre 2002 avente ad oggetto *“Legge 11 novembre 1975, n. 584. Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizi pubblici della Provincia autonoma di Trento e direttive per l'applicazione della medesima normativa da parte degli enti, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti, e successive modifiche”*;

Vista la circolare del Ministero Salute di data 17 dicembre 2004 recante *“Indicazioni interpretative e attuative per i divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori”*;

Vista la circolare del Ministero della Sanità di data 28 marzo 2001, n. 4 avente ad oggetto *“Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”*;

Vista la circolare n. 3075 PA del 3 novembre 2009 recante *“Attività connesse al divieto di fumare/Modifica della modulistica”* e la circolare n. 2807PA del 12 marzo 2008 recante

“Chiarimenti in merito alle contestazioni delle violazioni del divieto di fumare di cui all'art. 18 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13, nei confronti dei minori degli anni diciotto”;

Vista la circolare dell'Assessore alle Politiche per la salute di data 27 gennaio 2005 e la circolare dell'Assessore alle Politiche per la salute di data 3 gennaio 2005;

Visto l'articolo 18, comma 1, lettera f), della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie) ai sensi del quale: *“In armonia con i principi posti dalla corrispondente legislazione statale è fatto divieto di fumare nei locali chiusi comunque aperti a utenti o al pubblico, utilizzati nell'ambito di attività e materie di competenza provinciale”;*

Visto l'articolo 18, comma 2, della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie) ai sensi del quale: *“E' altresì fatto divieto di fumare in tutti i luoghi aperti di pertinenza degli asili nido, delle scuole per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra struttura specificamente adibita ad ospitare soggetti di età inferiore ad anni diciotto.”;*

Visto l'articolo 4, comma 2, del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni in Legge n. 128 dell'8 novembre 2013, ai sensi del quale *“È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.”;*

Visto l'articolo 8 bis, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola) ai sensi del quale: *“Fermo restando il divieto di fumare previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie), è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nei luoghi aperti di pertinenza delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale e comunque in ogni contesto scolastico o ricreativo in presenza di alunni. Per le violazioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico). Si osserva, a tal fine, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)”;*

Visto altresì il comma 3, del medesimo articolo 4 del sopra menzionato D.L. n. 104/2013, ai sensi del quale *“Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni”;*

Vista la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 527 del 27.1.2014 avente ad oggetto *“Tutela della salute nelle scuole” - Attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1 e seguenti, del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni in Legge n. 128 dell'8 novembre 2013”;*

Preso atto che, come previsto dall'articolo 4, comma 1bis, del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013 *“il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico.”;*

DETERMINA

1. di confermare il divieto di fumare e di utilizzare sigarette elettroniche in tutti i locali chiusi e nelle aree aperte di pertinenza della struttura;
2. di nominare i seguenti dipendenti quali incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, procedere all'accertamento, contestazione e verbalizzazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, nei locali o nei servizi, o nei luoghi di transito, o presso le pertinenze all'aperto dell'Istituto Degasperi, nei quali risulta affisso il cartello di divieto di fumo, all'articolo 1 della legge 11 novembre 1975,

n. 584, nei locali o nei servizi, o nei luoghi di transito, o presso le pertinenze all'aperto dell'Istituto Degasperi, nei quali risulta affisso il cartello di divieto di fumo:

- prof. **Claudio Fedele** incaricato collaboratore del dirigente scolastico
- prof. **Bruno Boscia** incaricato collaboratore del dirigente scolastico
- dott.ssa **Eliana Giovine** responsabile amministrativo scolastico
- dott. **Walter Quaiatto** incaricato responsabile del servizio di prevenzione e protezione della sicurezza;

3. che sia allegata la procedura amministrativa per l'erogazione della sanzione pecuniaria;

4. che siano affissi i cartelli di divieto di fumo con indicazione dei nominativi degli incaricati quali responsabili dell'osservanza del divieto stesso nei locali dell'Istituto Degasperi e nelle immediate pertinenze;

5. di dare atto che questa determinazione è immediatamente esecutiva in base alle disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 8 del Regolamento di attuazione della L.P. n. 7/1997 approvato con D.P.G.P. n. 6/78 Leg. di data 26 marzo 1998 n. 6/78/Leg.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Ezio Montibeller

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

DIVIETO DI FUMO

PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA

1. Il personale preposto alla sorveglianza segnala al Dirigente Scolastico il nome del trasgressore, giorno ora in cui è stato accertato il fatto.
2. La segreteria provvede a compilare il verbale in tutte le sue parti in due originali (una per la scuola, una per il trasgressore).
3. Il Dirigente o il funzionario incaricato firma il verbale.
4. La notifica avviene nell'immediato in caso di trasgressore maggiorenne, per evitare le spese di notifica per posta che sono sempre a carico del trasgressore.
5. Nel caso di trasgressore minorenni la segreteria invita i genitori a ritirare personalmente la notifica; solo nel caso in cui questo non sia possibile la invia raccomandata con busta giudiziaria apposita.
6. La segreteria invia copia (non in originale) del verbale e relativa notifica presso il Servizio di Polizia amministrativa tramite pec all'indirizzo: uff.polamm@pec.provincia.tn.it.
7. La segreteria controlla che, entro 60 giorni, il trasgressore abbia effettuato il pagamento.
8. In caso di mancato pagamento la segreteria comunica il rapporto al Servizio di Polizia amministrativa tramite raccomandata.
9. La sanzione è fissata per legge nel pagamento di una somma **da euro 27,50 ad euro 275,00** oltre l'importo per spese di spedizione in **euro 8,68**.
10. **Sanzione raddoppiata da euro 55,00 a euro 550,00** se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini/lattanti fino a 12 anni.
11. Per gli **studenti**, alle sanzioni pecuniarie possono sommandosi i provvedimenti previsti dal Regolamento d'Istituto.
12. Per il **personale docente e A.T.A.**, la violazione comporta responsabilità di tipo disciplinare secondo i rispettivi contratti collettivi di lavoro.